



COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Verbale del Collegio dei Revisori n. 11/2019

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale numero 179/2019 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2020/2021 A SEGUITO DEL D. L. 4/2019, CONVERTITO NELLA L. 26/2019, – REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il Collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere in oggetto:

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente.

Preso atto che la scrivente Amministrazione presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/168 inferiore al parametro fissato dal D. M. Ministero Interno 10/04/2017 per gli enti con popolazione tra i 10.000 e i 19.999 abitanti (1/158)

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in

servizio, nonché della relativa spesa

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 2.738.413,43

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Vista la propria deliberazione numero 109 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 – Revisione della struttura organizzativa dell'Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale"

Vista la propria deliberazione numero 23 del 25/02/2019 avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale - Approvazione aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 – Revisione della struttura organizzativa dell'Ente"

Vista la propria deliberazione numero 107 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'Ente";

Vista la deliberazione numero 108 del 06/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale delle azioni positive anni 2019/2021 - ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Visto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Documento Unico di Programmazione economica anni 2019-2021;

Preso atto che il D.L. n. 4/2019 prevede l'anticipo, per il triennio 2019/2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali.

Rilevato che la disposizione chiarisce che l'effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell'anno.

Rilevato che sono state presentate numero 6 domande di collocamento a riposo nel corso del corrente anno e i conseguenti collocamenti in quiescenza hanno determinato una riduzione di personale in misura assai elevata in rapporto al personale in servizio presso l'Ente.

Preso atto che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 261.761,13 e che la spesa del personale in servizio è pari a € 2.681.450,29, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali pari ad € 14.209,04 relative agli anni 2015-2016-2017, pari a € 111.680,21 per l'anno 2018 e pari a 166.261,01 per l'anno 2019

Di dare atto che la spesa per il ripristino dei sei part-time attualmente in servizio è pari a € 61.286,39.

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: n. 1 istruttore direttivo D.1, n. 4 istruttore amministrativo C.1, n. 1 esecutore amministrativo B.3 e numero 1 vigile urbano per mobilità che comportano una spesa complessiva pari ad € 215.229,31.

Di dare atto che, avendo conteggiato come risparmio e come ripristino del part-time il costo del vigile cessato, non è garantita la neutralità finanziaria pertanto la spesa per l'assunzione tramite mobilità del vigile urbano deve essere conteggiata nella spesa per l'anno 2019.

Visto l'art. 23, comma 15 del D. Lgs. 75/2017 secondo il quale "Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali

procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la risoluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore."

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05/04/2018 di "Rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente e ridefinizione dei Settori comunali";

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1) all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 2.738.413,43;

b) i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a €. 261.761,13 e la spesa del personale in servizio è pari a € 2.681.450,29, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

c) di dare atto che la spesa per il ripristino dei sei part-time attualmente in servizio è pari a €. 61.286,39;

d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

anno 2019:

l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure n. 1 istruttore direttivo categoria D1, da effettuarsi attraverso procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo ex art. 23, c. 5 del D. Lgs. 75/2017, dando atto che le quattro eventuali e successive assunzioni di categoria D avranno luogo mediante concorso pubblico,

n. 4 istruttore amministrativo categoria C1, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento previo espletamento procedure relative alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,

n. 1 collaboratore amministrativo categoria B3, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento previo espletamento procedure relative alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

n. 1 agente di polizia locale categoria C1, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento previo espletamento procedure relative alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,

l'assunzione a tempo determinato per esigenze tecniche, organizzative, sostitutive o produttive straordinarie e temporanee degli uffici nei limiti e con le deroghe dell'art. 9 c. 28 L. 122/2010 come modificato dall'art. 4 c. 102 L. 183/2011, il D.L. 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al D.L. 78/2010 in ultimo dall'art. 11 c. 4bis D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

anno 2020:

l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure n. 1 istruttore direttivo categoria D1 effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento previo espletamento procedure relative alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,

n. 1 agente di polizia locale categoria C1, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento previo espletamento procedure relative alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,

l'assunzione a tempo determinato per esigenze tecniche, organizzative, sostitutive o produttive straordinarie e temporanee degli uffici nei limiti e con le deroghe dell'art. 9 c. 28 L. 122/2010 come modificato dall'art. 4 c. 102 L. 183/2011, il D.L. 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al D.L. 78/2010 in ultimo dall'art. 11 c. 4bis D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

anno 2021:

l'assunzione a tempo determinato per esigenze tecniche, organizzative, sostitutive o produttive straordinarie e temporanee degli uffici nei limiti e con le deroghe dell'art. 9 c. 28 L. 122/2010 come modificato dall'art. 4 c. 102 L. 183/2011, il D.L. 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al D.L. 78/2010 in ultimo dall'art. 11 c. 4bis D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, ivi comprese le assunzioni di cui all'art. 90 del D. lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

2) dando atto che, come risulta dal prospetto allegato alla delibera All. sub. 1, la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in €. 215.229,31 rientra

nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

3) all'approvazione dell'organigramma (All. sub. 2), che forma parte integrante e sostanziale della delibera, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o

servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

4) alla pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5) a trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGSn. 18/2018;

6) dando atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il responsabile del Servizio Risorse Umane al fine di procedere, con i successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti mediante le procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi;

7) dando mandato all'ufficio personale di trasmettere copia della delibera alle RSU.

16 LUG. 2019

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Marinella UBERTI*

Dott. Giuseppe Antonio POLICARO*

Dott. Marco MANCINI*